CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 330 del 16 aprile 2012

Di iniziativa dei Consiglieri:

Lidia Nobili - Giancarlo Miele - Francesco Battistoni - Chiara Colosimo - Gina Cetrone - Pier Ernesto Irmici - Veronica Cappellaro - Carlo De Romanis - Andrea Bernaudo - Isabella Rauti - Franco Fiorito - Romolo Del Balzo

Oggetto:

"Istituzione della rete escursionistica e del collegio regionale delle guide alpine della Regione Lazio"

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Il Popolo della Libertà

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE
Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata all e Commission i
15°-6°-12°-5-11°-CAL

Roma 16 APR. 2012

D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Aula Commissioni
(Dott. Onorato Orticello)

Proposta di Legge Regionale

"ISTITUZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA E DEL COLLEGIO REGIONALE DELLE GUIDE ALPINE DELLA REGIONE LAZIO"

Cons. Lidia Nobili

(DEL BALZO)

Lidia Nobili

(CETRONE)

(IRMICI)

Veronica Cappellaro

(DE ROMANIS)

(BONAVOGLIA)

(RAUTI)

(FIORITO)

Gruppo Consiliare – 00163 Roma – Via della Pisana, 1301 – Tel. 06.65932638 – Fax 06.65771430

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Il Popolo della Libertà

RELAZIONE

La presente proposta di legge denominata "*Istituzione della rete escursionistica della regione Lazio*" è composta da n. 12 (dodici) articoli.
L'articolo 1 (Finalità) definisce l'ambito di azione della legge che ha per obiettivo la creazione di una apposita rete viabile volta a favorire l'attività escursionistica nell'ambito di uno sviluppo turistico compatibile con l'ambiente.
L'articolo 2 (Definizione di escursionismo) precisa che l'attività turistica, ricreativa e sportiva che va sotto il nome di escursionismo si svolge senza l'ausilio dei mezzi a motore.
L'articolo 3 (Rete escursionistica di interesse regionale) definisce la tipologia delle strade che rientrano nella rete escursionistica e che per tale scopo sono dichiarate di interesse pubblico e vengono inserite nel sistema informativo territoriale.
L'articolo 4 (Catasto della Rete escursionistica di interesse regionale) istituisce il catasto della predetta Rete e fissa le modalità della sua prima costituzione e gli enti coinvolti.
L'articolo 5 (Viabilità di uso privato) acconsente e regola l'accesso alla viabilità di uso privato.
L'articolo 6 (Segnaletica e sicurezza) adotta il tipo di segnaletica e di strutture fisse da apporre sulla rete viaria inserita nel catasto della Rete.
L'articolo 7 (Interventi sulla Rete escursionistica di interesse regionale) definisce gli interventi vietati, in deroga e consentiti nella viabilità inserita nel catasto della Rete.
L'articolo 8 sancisce il divieto di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, delle vie ferrate e dei siti di arrampicata inseriti nella rete ed in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione diretta a violare tali divieti.
L'art. 9 prevede la comminazione di sanzioni amministrative per l'ipotesi della violazione dei divieti di cui all'art. 8.
L'art. 10, colmando una lacuna, istituisce il Collegio regionale delle guide alpine del Lazio, quale organo di autogoverno e di disciplina della professione.
L'articolo 11 (Provvedimento di attuazione) stabilisce le modalità ed i contenuti del provvedimento di attuazione della legge, anche con riferimento alla composizione ed alle modalità di funzionamento del Collegio regionale delle guide alpine.
L'articolo 12 (Disposizioni finanziarie) definisce le modalità di inserimento dell'entità della spesa all'interno delle leggi finanziarie regionali.
La proposta di legge consente di mettere a sistema, in modo organico ed esteso a tutto il territorio regionale, gli itinerari escursionistici sviluppatisi in alcune aree grazie all'azione finora svolta separatamente dagli enti (Comuni, Province, aree protette, Club alpino italiano ecc.) e di crearne altri in modo tale da rafforzare l'offerta coinvolgendo altre aree fino ad ora non coinvolte.
L'organizzazione a sistema degli itinerari escursionistici comporta benefici in termini culturali ed economici perché rappresenta un potente strumento per la conoscenza e la fruizione del territorio regionale e consente di rafforzare l'offerta turistica della nostra regione in un ambito che negli ultimi anni ha avuto un notevole incremento.
La Rete escursionistica di interesse regionale si integra con il sistema della ricettività diffusa, agriturismi, b&b, rifugi, ecc., consentendone una loro maggiore fruizione. Nel contempo, la Rete

Gruppo Consiliare – 00163 Roma – Via della Pisana, 1301 – Tel. 06.65932638 – Fax 06.65771430

può stimolare l'attenzione e l'interesse per il recupero e la valorizzazione di beni culturali ed ambientali finora trascurati perché emarginati dall'attuale viabilità, dando ad essi una nuova funzione.
Alcuni edifici possono essere utilizzati come punti di accoglienza ed informazione della Rete così come possono essere inseriti in essa i siti presenti nel territorio regionale.
Elemento centrale della proposta di legge è la formazione di un catasto della rete escursionistica attraverso il quale viene recuperato e protetto il complesso sistema dei sentieri realizzati nel corso dei secoli dall'uomo per collegare tra loro abitati, luoghi di lavoro, territori e che dal dopoguerra hanno visto ridursi notevolmente il loro ruolo storico con la nuova struttura socio-economica del Paese che ha portato tra l'altro alla realizzazione di una viabilità motorizzata e all'abbandono delle aree montane da parte della popolazione.
La maggior parte delle Regioni del nord e centro Italia ed alcune del sud e delle isole hanno negli anni passati legiferato a salvaguardia dei sentieri e per il loro utilizzo in una rete escursionistica regionale. In particolare, tra queste sono da mettere in evidenza alcune Regioni per la loro prossimità con il Lazio: l'Umbria con l.r. 2 giugno 1992, n. 9 "Norme per la programmazione, lo sviluppo e la disciplina della viabilità minore e della sentieristica in Umbria"; l'Emilia Romagna, con l.r. 10 aprile 1995, n. 32 "Tutela e valorizzazione degli itinerari storici dell'Emilia- Romagna"; la Toscana, con l.r. 20 marzo 1998, n. 17 "Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche".

Cons. Lidia Nobili

Lidia Nobili

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Il Popolo della Libertà

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
Istituzione della rete escursionistica e del Collegio regionale delle guide alpine della Regione Lazio

Art. 1
(Finalità)

1.La Regione, nell'ambito delle azioni dirette alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale, delle tradizioni locali e dei caratteri culturali e storici, favorisce lo sviluppo dell'attività escursionistica, quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente e per sostenere uno sviluppo turistico compatibile, e promuove la realizzazione della rete escursionistica e dei sentieri, nonché la realizzazione di attrezzature correlate ove strettamente necessario.

Art. 2
(Definizione di escursionismo)

1. Ai fini della presente legge, per escursionismo s'intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Art. 3

(Rete escursionistica di interesse regionale)

1. Ai fini della presente legge, è Rete escursionistica di interesse regionale l'insieme delle strade carrarecce, mulattiere, tratturi e sentieri riportati sulle carte dell'Istituto geografico militare e sulla cartografia regionale e comunale o comunque esistenti con evidenza sul territorio, piste, strade vicinali, interpoderali e comunali che consentono l'attività di escursionismo; sono anche di interesse sentieri e carrarecce storiche di elevata importanza culturale anche se parzialmente o totalmente scomparse, ma ripristinabili.

2. La Giunta regionale può individuare, nell'ambito della viabilità inserita nella rete escursionistica di interesse regionale, quella di interesse pubblico in relazione alle funzioni ed ai valori sociali, culturali, ambientali, paesaggistici, didattici e di tutela del territorio insiti in essa e riconosciuti nelle attività ad essa pertinenti e correlate.

3. La rete escursionistica di interesse regionale è considerata risorsa essenziale del territorio regionale ed è inserita nel sistema cartografico informativo regionale.

Art. 4

(Rapporti della rete escursionistica di interesse regionale con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica)

1. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale e provinciale e quelli urbanistici comunali recepiscono il sistema dei percorsi escursionistici individuati dalla rete escursionistica di interesse regionale.

Art. 5

(Catasto della Rete escursionistica di interesse regionale)

1. E' istituito presso la Giunta regionale il catasto della Rete escursionistica di interesse regionale, articolato in sezioni provinciali gestite dalle rispettive Province.

2. A tal fine, la Giunta regionale fissa il termine di centottanta giorni dall'emanazione dell'atto di cui all'articolo 8 entro il quale devono pervenire le proposte da parte delle Province e degli organismi di gestione delle aree naturali protette ubicate nel territorio regionale, formulate sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle associazioni di guide ambientali escursionistiche presenti nel territorio regionale nonché dal Raggruppamento regionale delle sezioni laziali del Club alpino italiano.

3. I proponenti sono tenuti a produrre la documentazione relativa alla proprietà della viabilità costituente il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nel catasto. Possono essere iscritti alla Rete escursionistica di interesse regionale solamente i percorsi in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti preposti a provvedere al monitoraggio e alla manutenzione dei medesimi.

4. In caso di inerzia, decorso il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale provvede direttamente anche sulla base dei percorsi escursionistici già individuati e tabellati da Province, Comunità montane, Comuni ed organismi di gestione delle aree naturali protette.

5. La Giunta regionale approva l'elenco della viabilità da inserire nel catasto. L'elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e comunicato ai Comuni interessati. Entro trenta giorni dalla pubblicazione, chiunque può produrre alla Giunta regionale osservazioni in ordine al provvedimento.

6. I soggetti proponenti inviano alla Regione periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato manutentivo della Rete escursionistica di interesse regionale esistente, nonché le proposte di modifica e di implementazione della rete medesima, ai fini dell'aggiornamento della stessa e del catasto da parte della Giunta regionale. Le proposte di tracciamento di nuovi sentieri o di modifica di quelli esistenti devono essere motivate; ove esistessero tracciati storici o percorsi tradizionalmente dalle genti locali tali tracciati vengono adottati in luogo di quelli proposti nei limiti del rispetto dei criteri di sicurezza.

Art. 6

(Segnaletica e sicurezza)

1. La tipologia della segnaletica relativa alla rete viaria inserita nel catasto della Rete escursionistica di interesse regionale è quella adottata dal Club alpino italiano, riconosciuta come segnaletica escursionistica in ambito nazionale ed internazionale. Laddove sia necessario apporre strutture ed ausili fissi per garantire la sicurezza nei passaggi soggetti a rischi, tali strutture ed ausili devono conformarsi alle tecniche e materiali più recentemente utilizzati sui percorsi turistico-alpinistici; sono riferimento tecnico a riguardo gli Organi Tecnici Centrali del Club Alpino Italiano "Escursionismo" e "Materiali e Tecniche". Per ratio concreta, si rimanda ad un Manuale specifico per la realizzazione dei sentieri, traendo le basi da quello del CAI: Quaderni di Escursionismo – "Sentieri-Segnaletica e Manutenzione"

Art. 7

(Interventi sulla sentieristica regionale)

1.Sulla viabilità inserita nel catasto della Rete escursionistica di interesse regionale sono consentiti interventi di manutenzione, ricostituzione del tracciato, nel rispetto del percorso storicamente accertato, apposizione della segnaletica prevista dalla presente legge, nonché gli interventi colturali e il taglio dei boschi ove e come autorizzato dalla legislazione vigente. E' altresì autorizzata l'apposizione di strutture fisse atte alla percorribilità in sicurezza.

Art. 8
(Divieti)

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali, sulla Rete escursionistica di interesse regionale è fatto divieto a chiunque di alterare o modificare lo stato di fatto dei percorsi escursionistici, dei tratti attrezzati con strutture fisse, dette vie ferrate, e dei siti di arrampicata inseriti nella rete ed in particolare di mutare la destinazione d'uso degli spazi, impedire il libero accesso ai percorsi ed ai siti, modificare la segnaletica e la numerazione dei percorsi, sovrapporre altre infrastrutture o esercitare qualsiasi altra azione diretta a violare tali divieti.

Art. 9

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque viola i divieti di cui all'articolo 8 è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 1.000.

Art. 10

(Istituzione del Collegio regionale delle guide alpine del Lazio)

1. È istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale delle guide alpine del Lazio.

Art. 11
(Provvedimento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con apposito atto:

a) le modalità per la presentazione delle proposte di cui all'articolo 5, comma 2, nonché la documentazione da produrre;

b) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della Rete escursionistica di interesse regionale;

c) i termini e le modalità entro i quali deve provvedersi all'installazione e all'adeguamento della segnaletica;

d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione di itinerari escursionistici;

e) le modalità relative alla tenuta, aggiornamento e pubblicità del catasto da parte delle Province attraverso apposite commissioni;

f) la procedura per l'inserimento di nuova viabilità.

2. Con l'atto di cui al comma 1, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Collegio regionale delle guide alpine del Lazio.

Art. 12
(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa, a decorrere dall'anno 2012, è stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

Cons. Lidia Nobili

Lidia Nobili